

ALLA PREFETTURA DI BIELLA
ALLA REGIONE PIEMONTE
ALLA PROVINCIA DI BIELLA
ALLA QUESTURA DI BIELLA
AI CARABINIERI DI BIELLA
AL COMANDO CARABINIERI REGIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BIELLA
ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE
AL COMUNE DI BIELLA
AL COMUNE DI CANDELO
AL COMUNE DI CERRETO CASTELLO
AL COMUNE DI COSSATO
AL COMUNE DI GAGLIANICO
AL COMUNE DI LESSONA
AL COMUNE DI PONDERANO
AL COMUNE DI STRONA
AL COMUNE DI VALDENGO
AL COMUNE DI VALDILANA
AL COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE
ALL' ANAS CDG DCECT DIREZIONE OPERATION E COORDINAMENTO TERRITORIALE
ALL' ANAS SPA DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI ESTERNE
AL CCISS
ALLA SALA OPERATIVA NAZIONALE DI ANAS SPA
ALLA SEGRETERIA STRUTTURA TERRITORIALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
ALL' UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO COMP.LE
ALL' UFFICIO STAMPA
ALL' UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI COMP.LE
A THOMAS BERTINOTTI
A STEFANO PASTORE
A FRANCESCO POMELARI
AL ALFONSO TUDISCO
ALLA CROCE ROSSA COMITATO PROVINCIALE BIELLA

Struttura Territoriale Piemonte e Valle D'Aosta

Corso G. Matteotti, 8 - 10121 Torino - T [+39] 011573911 - F [+39] 0115162982
Pec anas.piemonte@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 2133681003 - C.F. 80208450587



OGGETTO

Gestione della viabilità - Regolamentazione della circolazione

* Tratta SS 758 MASSERANO - MONGRANDO dal km 17+330 al km 18+160, Tutte le corsie, Corsie: tutte Provvedimenti: divieto di sorpasso per gli autocarri con massa maggiore di 3, 5t, distanza minima obbligatoria 100m, limite di velocità 50Km/h

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. **566/2025/TO**

ORDINANZA N. 566/2025/TO

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

Che è entrato in vigore il DM 20 giugno 2025 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea" a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 08/07/2025;

VISTO

- gli artt. 5-6-21-39 e 40 del D.L.vo n° 285 del 30/04/1992, come modificato dal D.L.vo n° 360 del 10/09/1992 (Codice della Strada);
- il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo dei cantieri;
- il Decreto Interministeriale 04/03/2013 recante i "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- il Decreto Interministeriale del 13/02/2019 recante la "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

- La procura del 14/07/2025, repertorio n. 464

CONSIDERATO

- che occorre dare attuazione ai disposti di cui al citato D.M. 20/06/2025;
- che tale decreto stabilisce gli adeguamenti e le azioni da attuare per la gestione delle gallerie di lunghezza superiore a 500 mt nonché le tempistiche entro le quali adempiervi;
- che nel rispetto di quanto indicato all'articolo 5.1 dell'allegato tecnico al citato Decreto, viene suggerita la provvisoria adozione di misure gestionali inerenti la galleria in oggetto quali, a titolo esemplificativo, la riduzione del limite di velocità e l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza tra i veicoli;
- che, tra le strade di competenza dell'Anas SpA - Struttura Territoriale Piemonte – Valle d'Aosta è ricompresa

la SS 758 "MASSERANO - MONGRANDO", strada di tipo "C", lungo la quale tra il km 17+330 ed il km 18+160 insiste la "galleria San Biagio" di lunghezza superiore a 500 mt;

- che, per quanto alle premesse, dalle ore 20:00 del giorno 07 agosto 2025, lungo la SS 758 "MASSERANO - MONGRANDO", tra il km 17+330 ed il km 18+160, occorre imporre il limite di velocità di 50 km/h e il distanziamento minimo obbligatorio di 100,00 Mt, confermando il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti di massa superiore alle 3,5 t;

- che sono stati interpellati il Capo Nucleo ed il Capo del Centro di Manutenzione.

SENTITO

- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete

ORDINA

* divieto di sorpasso per per gli autocarri con massa maggiore di 3,5t, limite di velocità di 50Km/h, distanza minima obbligatoria di 100m su SS 758 MASSERANO - MONGRANDO dal km 17+330 al km 18+160, Tutte le corsie, su tutte le corsie a partire dalle ore 20:00 del 7/08/2025; interesserà tutti gli utenti.

La presente Ordinanza sarà resa esplicita mediante l'apposizione della prescritta segnaletica, indicante obblighi, divieti e limitazioni, a cura del Centro di Manutenzione CM B, Nucleo C, nel rispetto del vigente Codice della Strada, del corrispondente Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;

L'Anas SpA si riserva la facoltà di impartire, durante l'esercizio della statale oggetto del presente disposto, a mezzo del personale addetto alla tutela ed alla sorveglianza, qualsiasi ulteriore prescrizione che dovesse ritenersi necessaria ai fini della circolazione veicolare e della conservazione del corpo stradale;

Sono incaricati di far osservare il disposto della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art.12 del vigente Codice della Strada.

E' fatto obbligo a chiunque osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

(ALDO CASTELLARI)